

Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui un dipendente di un soggetto passivo dell'IVA emetta una fattura falsa, con applicazione dell'IVA, sulla quale vengono indicati i dati del datore di lavoro come dati del soggetto passivo, all'insaputa e senza il suo consenso, come soggetto che dichiara l'IVA in fattura, obbligato a pagare l'IVA debba ritenersi:
  - il soggetto passivo dell'IVA i cui dati sono stati illecitamente utilizzati in fattura o
  - il dipendente che illecitamente ha dichiarato l'IVA in fattura, utilizzando i dati del soggetto avente la qualifica di soggetto passivo dell'IVA.
- 2) Se al fine di stabilire chi debba essere considerato, ai sensi dell'articolo 203 della citata direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il soggetto che dichiara l'IVA in una fattura e che è obbligato al pagamento dell'IVA nelle circostanze di cui alla questione sub 1, sia rilevante il fatto che al soggetto passivo dell'IVA, che assume il dipendente che ha dichiarato illegalmente i dati del soggetto passivo che lo assume in fattura IVA, possa imputarsi la mancanza di adeguata diligenza nel controllare il dipendente.

<sup>(1)</sup> GU 2006, L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 7 luglio 2022 — RTL Nederland BV e RTL Nieuws BV; altra parte: Minister van Infrastructuur en Waterstaat**

(Causa C-451/22)

(2022/C 380/06)

*Lingua processuale: il neerlandese*

### Giudice del rinvio

Raad van State

### Parti

*Ricorrenti:* RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV (in prosieguo congiuntamente: «RTL»)

*Altra parte:* Minister van Infrastructuur en Waterstaat

### Questioni pregiudiziali

- «1. Cosa si debba intendere per informazioni dettagliate su “eventi” e “opportuna riservatezza”, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento eventi <sup>(1)</sup> e alla luce del diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 10 CEDU.
2. Se l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento eventi, alla luce del diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 10 CEDU, debba essere interpretato nel senso che esso è compatibile con una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale in base alla quale nessun dato ricevuto dagli eventi segnalati può essere divulgato.
3. In caso di risposta negativa alla seconda questione, se sia consentito all'autorità nazionale competente applicare un regime nazionale generale relativo alla divulgazione, in base al quale le informazioni non vengono fornite nella misura in cui l'interesse alla divulgazione delle stesse non prevale sugli interessi relativi, ad esempio, ai rapporti con altri stati e organizzazioni internazionali, all'ispezione, al controllo e al monitoraggio ad opera di organi amministrativi, al rispetto della sfera privata e alla prevenzione di vantaggi e svantaggi sproporzionati a persone fisiche e giuridiche.

4. Se abbia incidenza, in caso di applicazione del regime nazionale generale relativo alla divulgazione, la circostanza che si tratti di informazioni contenute nella banca dati nazionale o di informazioni derivanti da o riguardanti segnalazioni contenute in altri documenti, ad esempio documenti politici».

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 (GU 2014, L 122, pag. 18).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts München (Germania) il  
12 luglio 2022 — DP/BMW Bank GmbH**

(Causa C-463/22)

(2022/C 380/07)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht München

**Parti**

*Ricorrente:* DP

*Convenuta:* BMW Bank GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se esista un contratto a distanza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE (<sup>1</sup>) e dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE (<sup>2</sup>) anche quando, in sede di trattative precontrattuali, vi è stato un contatto personale soltanto con un intermediario del credito che avvia transazioni con i consumatori per conto del professionista e in nome di questo, ma che non dispone egli stesso di alcun potere di rappresentanza per concludere i contratti di cui trattasi.
- 2) Se esista un contratto negoziato fuori dei locali commerciali ai sensi dell'articolo 2, punti 8 e 9, della direttiva 2011/83, quando le trattative precontrattuali si svolgono presso i locali di un intermediario del credito che avvia transazioni con i consumatori per conto del professionista e in nome di questo, ma che non dispone egli stesso di alcun potere di rappresentanza per concludere i contratti di cui trattasi.
- 3) Se i contratti di leasing di autoveicoli con contachilometri conclusi con un consumatore costituiscano contratti di servizi finanziari ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65, ripreso all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2011/83.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 20 luglio  
2022 — Repubblica federale di Germania / GS, rappresentato dai genitori**

(Causa C-484/22)

(2022/C 380/08)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)